REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche nelle persone degli Ill.mi

Sigg.ri:

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA,

nella causa in sede di legittimità, iscritta nel ruolo generale al n. 120 dell'anno 2024, alla quale sono state riunite le cause iscritte nel ruolo generale al n. 210 dell'anno 2024 e al n. 53 dell'anno 2025, vertite

la n. R.G. 120/2024:

TRA

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

CONTRO

E NEI CONFRONTI

OGGETTO: ANNULLAMENTO

- della nota prot. n. 203320 del 24.4.24 del Direttore del Genio civile di Verona, avente ad oggetto la diffida a rimuovere la draga;

- delle note prot. n. 231915 del 14.5.24 e n. 239771 del 17.5.24 della Regione

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

la n. R.G. 210/2024:

TRA

CONTRO

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

OGGETTO: ANNULLAMENTO

- del provvedimento della Regione Veneto – Ufficio Genio civile di Verona in data 03.10.2024 prot. n. 0507003 avente ad oggetto: *"avvio del procedimento (art. 7 della L. 241/1990) per la revoca della concessione/autorizzazione idraulica avente ad oggetto l'asporto di materiale nell'ambito fluviale del fiume Adige, nel Comune di Angiari (VR). Disciplinare del 18/4/1983. Ditta S.E.A.F. S.r.l.- L.R. n. 41/1988 – R.D. n. 523/1904 – Norme di polizia idraulica"*, a firma del Direttore, ing. Domenico Vinciguerra;

- del verbale di sopralluogo del 04.09.24 da parte del Genio civile di Verona, comunicato alla ditta Seaf in data 02.09.24,

- del preavviso di revoca prot. n. 507003 del 03.10.24

la n. R.G. 53/2025:

TRA

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

RICORRENTE

CONTRO

OGGETTO: ANNULLAMENTO

- del decreto n. 75 del 20.02.2025, notificato a mezzo pec in pari data, della Regione Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio, Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico - U. O. Genio civile di Verona avente ad oggetto: "revoca del disciplinare di concessione del 18/4/1983, sottoscritto dal Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato alle Acque di Venezia e dalla ditta

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

S.E.A.F. S.r.l. e conseguente cessazione definitiva dell'attività di escavazione. Rimozione della draga refluente", a firma del Direttore, ing. Domenico Vinciguerra;

- del provvedimento della Regione Veneto – Ufficio Genio civile di Verona in data 03.10.2024 prot. n. 507003;

- della nota prot. n. 203320 del 24.4.24 del Direttore del Genio civile di Verona, avente ad oggetto la diffida a rimuovere la draga;

- delle note prot. n. 231915 del 14.5.24 e n. 239771 del 17.5.24 della Regione Veneto - Genio civile di Verona di rinnovo dell'intimazione alla rimozione della draga;

- del verbale di sopralluogo del 04.09.24 da parte del Genio civile di Verona;

- di ogni altro atto, antecedente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il cons. Sebastiano Zafarana nella udienza collegiale del 14 gennaio 2026;

Ritenuto in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1.1. La ricorrente S.E.A.F. S.r.l. espone di essere proprietaria dell'isola privata sita nell'alveo del fiume Adige nel Comune di Angiari (VR), Sez. Unica Fg.VI, mapp. n. 197 (ex 43) e degli incrementi alluvionali catastalmente censiti al mappale n. 227, foglio 3 ed al mappale n. 195 foglio

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

6 (come acclarato con la sentenza T.S.A.P. n. 13/2018 coperta da giudicato).

1.2. Con il disciplinare sottoscritto il 18.4.1983 la società S.E.A.F. s.r.l. veniva autorizzata, dal Magistrato delle Acque di Venezia, ad estrarre materiali inerti dalla suddetta isola.

Detto disciplinare regolava i rapporti tra Amministrazione e la società concessionaria, nonché le relative prescrizioni da osservarsi nelle procedure di escavazione del materiale.

1.3. In particolare, il disciplinare del 1983 precisava:

- all'art. 3 che l'Amministrazione concedente si riservava "*la facoltà di effettuare in ogni e qualsiasi momento i controlli del caso*", anche al fine di accertare i quantitativi estratti;

- all'art. 4 che "*L'escavazione del materiale dovrà essere effettuata rispettando la zona, le distanze e le quote riportate nel disegno di data 18.9.1982 ed a firma del geom. Carlo Cesaro, allegato alla domanda e che forma parte integrante del presente disciplinare*";

- all'art. 12 che la concessione, oltre a poter essere sospesa o modificata, avrebbe potuto "*essere (...) revocata, in qualsiasi momento quando ciò fosse ritenuto necessario nell'interesse pubblico e del buon regime idraulico, senza che il concessionario possa opporsi o vantare titoli ad alcun compenso o risarcimento qualsiasi*".

Precisa la ricorrente che l'atto in questione non stabiliva alcun termine per la cessazione delle operazioni estrattive mentre dal disegno del geom. Cesaro allegato al disciplinare risulta che S.E.A.F. era autorizzata a effettuare escavazioni fino alla quota massima di 15,50 m, in corrispondenza del mappale n. 43 Fg. VI.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

In particolare, all'art. 5 del disciplinare veniva stabilito che "*Il prelievo dovrà avvenire in superficie, iniziando dal centro dell'alveo e procedendo verso la sponda e con le modalità e i mezzi d'opera chiaramente indicati*".

1.4. Espone ancora la ricorrente che con delibera giuntale n. 776 del 15.3.2010 la Regione - verificata la mancata previsione di un termine di scadenza in relazione a talune autorizzazioni rilasciate negli anni Ottanta, fra cui quella della ricorrente – si determinava a fissare il termine finale a dette autorizzazioni tra cui, appunto, quella rilasciata a S.E.A.F.

Detta delibera veniva impugnata dalla società ed annullata da questo T.S.A.P. con sentenza n.237/15.

1.5. Tutto ciò premesso, la ricorrente lamenta che a distanza di altri 14 anni, il Genio civile ha ordinato alla ricorrente dapprima la rimozione della draga refluente, di poi la cessazione di ogni attività di escavazione (note rispettivamente del 24.04.2024 e del 05.06.2024), chiedendo di trasmettere il calcolo del volume di materiale scavato in ambito demaniale.

1.6. Con un primo ricorso (R.G. 120/2024) proposto dinnanzi a questo T.S.A.P., S.E.A.F. ha impugnato i suddetti provvedimenti articolando i seguenti motivi di gravame:

I) *Eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione*.

Il Genio civile avrebbe immotivatamente vietato l'uso della draga, benché fosse espressamente consentito dal disciplinare del 18.4.83. Né la Regione avrebbe individuato possibili soluzioni alternative, contemperando i contrapposti interessi. Inoltre, l'Amministrazione avrebbe pure errato nell'indicare la quota fissata nel progetto originariamente assentito

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

dall'Amministrazione;

II) *Difetto di motivazione e di presupposto, intrinseca contraddittorietà e travisamento.*

La Regione avrebbe del tutto omesso ogni motivazione sulle ragioni sottese al divieto dell'uso della draga refluente ed all'ordine di cessazione di un'attività assentita dal Magistrato alle Acque sin dal 1983.

III) *Carenza di motivazione sotto altro profilo, violazione del R.D. n. 523 del 5.7.1904, incompetenza.*

I provvedimenti impugnati violerebbero anche il R.D. del 1904 che non impedisce affatto le attività estrattive debitamente autorizzate, come quella in discussione. La Regione avrebbe, poi, invaso la competenza dell'allora Magistrato alle Acque.

IV) *Sviamento di potere, violazione dell'attività imprenditoriale e dell'art. 41 della Costituzione.*

In presenza di un'attività più che ventennale, debitamente disciplinata da apposita convenzione, la P.A. avrebbe dovuto quantomeno fissare un termine di durata al disciplinare, e non sacrificare *in toto* l'attività imprenditoriale di S.E.A.F. Di qui il mancato bilanciamento dei contrapposti interessi e lo sviamento del potere;

V) Violazione del contraddittorio e delle disposizioni statuite dalla L.N. 241/90 e s.m.i.

La Regione Veneto avrebbe del tutto omesso la fase di interlocuzione col privato, le cui esigenze sono rimaste inascoltate.

1.7. Si è costituita in giudizio per resistere la Regione Veneto, la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, instando comunque

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

per la sua reiezione nel merito.

1.8. Si è altresì costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al solo fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo disporsi la sua estromissione dal giudizio.

1.9. Nelle more del giudizio il Genio civile di Verona, con nota del 03.10.2024, ha comunicato a S.E.A.F. l'avvio del procedimento di revoca del disciplinare del 18.4.83 e della relativa autorizzazione/concessione idraulica.

1.9. Con un secondo ricorso (R.G. 210/2024) S.E.A.F. ha impugnato anche detta nota dinnanzi a questo T.S.A.P, articolando i seguenti motivi di gravame.

I) *Difetto di presupposto e di motivazione. Violazione dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Sviamento di potere.*

Il Genio civile non avrebbe indicato i sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero i mutamenti della situazione di fatto che giustificavano lo *jus poenitendi*.

II) *Difetto di motivazione sotto altro profilo. Violazione dell'art. 41 della Costituzione. Violazione dei principi generali di buona fede e correttezza nei rapporti tra privati e p.a. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione. Violazione dell'affidamento del privato. Sproporzione e abnormità. Difetto di contraddittorio. Ulteriore sviamento.*

Difetterebbe il bilanciamento dei contrapposti interessi ad esclusivo detrimento della posizione del privato, titolare di un legittimo affidamento.

III) *Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione.*

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

Prescrizione.

Deduce, la ricorrente, la non debenza dei canoni sia per insussistenza dei presupposti, sia per intervenuta prescrizione.

IV) *Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà fra provvedimenti amministrativi. Incompetenza assoluta e carenza di potere.*

Sostiene che il disciplinare sarebbe stato sottoscritto per volontà del Magistrato alle Acque, con conseguente indebita invasione della Regione Veneto in un ambito che non è di sua competenza. Né potrebbe essere vanificato un impegno contrattuale in assenza del benché minimo inadempimento.

1.10. Si è costituita per resistere la Regione Veneto, la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, instando comunque per la sua reiezione nel merito.

1.11. Infine, è seguito, in data 20.2.25, il decreto di revoca della concessione/autorizzazione e del correlato disciplinare del 18.4.193 il quale ha prescritto:

i) la cessazione definitiva delle attività estrattive nelle zone coincidenti col mappale n. 197 del foglio VI (ex mappale n. 43) del Comune di Angiari in quanto risulta "*ampiamente raggiunto l'obiettivo di funzionalità idraulica*" sotteso al titolo rilasciato a suo tempo,

ii) il divieto di scavo sui mappali n. 195 Foglio VI e n. 227 Foglio III, riconosciuti di proprietà della S.E.A.F. con la sentenza T.S.A.P. n.13/18, poiché privi di valido provvedimento autorizzativo, non rientrando nel citato disciplinare oggetto di revoca;

iii) l'immediata rimozione, entro il termine di 45 giorni, della draga refluente

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

dall'alveo del fiume Adige, dalle pertinenze idrauliche e dalle aree golenali (Ricorso n.53/2025)

1.12. Con un terzo separato ricorso proposto dinnanzi a questo T.S.A.P. (R.G. 53/2025) S.E.A.F. ha impugnato il suddetto decreto di revoca articolando le seguenti censure.

I) *Incompetenza assoluta. Difetto di presupposto e di istruttoria. Violazione dell'art. 18, comma 3 del D.L. 26.6.2014 n. 90. Violazione dell'art. 63 del D.Lgs. n 152/06 e ss.mm.ii. Violazione del D.L. 14.8.20 n. 104. Violazione del principio di autonomia.*

La Regione sarebbe intervenuta, vanificandolo, su un provvedimento e sulla correlata convenzione rilasciati da un Ente soppresso (Magistrato alle Acque), le cui funzioni sono state trasferite al Provveditorato interregionale alle OO.PP. per il Veneto, Trentino AA, Friuli-Venezia Giulia, nemmeno sentito in via consultiva. La revoca sarebbe, dunque, illegittima perché non proviene dallo stesso Ente che ha emanato i provvedimenti revocati, né dall'Amministrazione che è subentrata all'Ente firmatario.

II) *Incompetenza sotto altro profilo. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm. ii.. Violazione degli artt. 2 e 93 e ss. del R.D. n. 523/1904.*

La Regione - al solo fine di revocare la concessione di S.E.A.F. - paventerebbe, in modo del tutto generico ed apodittico, un preteso "rischio idraulico", in relazione al quale non è stata svolta la benché minima istruttoria. L'asserzione non sarebbe supportata da un concreto studio e/o prova che la corrobori. In realtà, l'unico concreto pericolo sarebbe, al più, correlato alla repentina cessazione dell'attività di S.E.A.F. di regimazione

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

delle acque, non certo alla sua prosecuzione.

III) *Violazione dell'art. 21 quinquies legge n. 241/90. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione del legittimo affidamento. Sproporzione. Violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio di buona fede e lealtà nei rapporti fra P.A. e privati.*

La revoca sarebbe stata disposta in assenza dei requisiti di legge fissati dall'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/90 e s.m.i., quali i sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero mutamenti della situazione di fatto non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento, nemmeno esternati. Né è stato previsto il dovuto indennizzo.

IV) *Difetto di istruttoria sotto altro profilo. Difetto di presupposto. Sviamento di potere. Violazione del principio di proporzione. Ulteriore difetto di motivazione. Violazione dell'art. 41 della Costituzione.*

Gli Uffici regionali avrebbero disposto la revoca guardando esclusivamente al vecchio progetto del 1982, ignorando che lo stesso è stato superato dai Piani di regimazione approvati dal Comitato Tecnico Amministrativo del Magistrato alle Acque negli anni dal 1988 al 1994. La Regione avrebbe, poi, confuso la quota di massimo scavo con quella del fondale, obliterato che S.E.A.F. non estraeva "scavando" in senso perpendicolare, bensì movimentando longitudinalmente lo stato superficiale ed arretrandosi verso la sua proprietà privata. Così come l'Ente avrebbe male interpretato gli elaborati del tecnico di S.E.A.F., che riportavano i 718.258,92 mc. quale sommatoria dei materiali movimentati, solo in parte scavati ed in altra parte erosi dal fiume. Di qui il vizio istruttorio, conclamato, del resto, dal salto narrativo operato dalla Regione, la quale avrebbe omesso ogni riferimento al

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

periodo fra il 1994 ed il 2023, senza alcuna giustificazione.

IV) *Eccesso di potere per disparità di trattamento. Difetto di presupposto.*

L'ordine della P.A. sarebbe illegittimo *in primis* perché la draga è situata su area di proprietà privata, in relazione alla quale nessun potere repressivo può essere esercitato dall'Ente: la revoca sarebbe, poi, illegittima per disparità di trattamento, visto che la Regione nulla ha obiettato in relazione ad una diversa draga di altro soggetto, posta nelle vicinanze (Legnago).

VI) *Difetto di contraddittorio. Violazione del principio di bilanciamento dei contrapposti interessi. Violazione dell'art. 1, comma 2-bis della legge n. 241/90.*

Il Genio civile, con inspiegabile acredine, si sarebbe accanito sull'attività in questione, restando sordo a tutte le rimostranze del privato, frutto del legittimo affidamento

1.13. Si è costituita in giudizio per resistere la Regione Veneto, instando per la reiezione nel merito del ricorso.

1.14. Si è altresì costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al solo fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo disporsi la sua estromissione dal giudizio.

1.16. All'udienza collegiale del 14 gennaio 2026 i tre ricorsi R.G. 120/2024, R.G. 210/2024 ed R.G. 53/2025, uditi i difensori delle parti, i ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva e le cause sono state quindi incamerate per la decisione.

2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione proposta dalla difesa erariale la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispetto ai fatti di causa.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

2.1. L'eccezione è fondata.

La società S.E.A.F. S.r.l. ha infatti presentato tre ricorsi ex art. 143, R.D. n. 1775/1933, contro la Regione Veneto e l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona, chiedendo l'annullamento di vari provvedimenti relativi all'attività di estrazione di inerti dal fiume Adige.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha emesso né partecipato all'emissione dei provvedimenti impugnati dalla società ricorrente i quali sono stati adottati dagli enti sopra citati, che sono gli unici enti competenti in materia.

Deve pertanto essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con conseguente declaratoria di estromissione dal giudizio.

3. Va poi esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso R.G. 120/2024 sollevata dalla regione Veneto sul rilievo che sono stati impugnati da S.E.A.F. gli atti con i quali il Genio Civile di Verona ha invitato la ricorrente (nel corso del 2024) a cessare spontaneamente ogni attività di escavazione in quanto il livello massimo di scavo (15,50 metri) fissato dal disciplinare era stato ampiamente raggiunto, come fatto palese dai documenti cartografici trasmessa da S.E.A.F. al Genio Civile nel 2024, e a rimuovere la draga refluente di fatto impiegata per scavare.

3.1. Il ricorso RG 120/2024 va dichiarato inammissibile in quanto con esso sono impugnate semplici diffide non aventi alcun contenuto provvedimentale.

D'altra parte, il G.D. aveva già rigettato la domanda cautelare proposta dalla

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

società con ordinanza del 10.12.2024 appunto rilevando, sia pure in sede di delibazione sommaria, l'assenza di natura provvedimentale degli atti impugnati dalla ricorrente.

In ogni caso il ricorso sarebbe anche improcedibile, perché l'interesse della ricorrente si appunta ora sul provvedimento finale di revoca della concessione non avendo alcun interesse all'annullamento di atti endoprocedimentali.

4. Va poi esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso R.G. 210/2024 sollevata dalla regione Veneto sul rilievo che sono stati impugnati da S.E.A.F. gli atti con i quali il Genio Civile di Verona - a fronte dell'indisponibilità della società ricorrente a terminare l'attività e rimuovere spontaneamente la draga - ha avviato il procedimento di revoca del suddetto disciplinare.

4.1. L'eccezione è fondata per le medesime ragioni, essendo impugnata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca che notoriamente non ha natura provvedimentale.

Peraltro, anche il secondo ricorso sarebbe comunque improcedibile per le medesime ragioni del primo ricorso.

5. Può passarsi quindi all'esame del merito del ricorso RG 53/2025 con il quale è impugnato il decreto n. 75 del 20.02.2025 della Regione Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio, Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico - U. O. Genio civile di Verona, con il quale è stato revocato il disciplinare di concessione del 18/4/1983, e con il quale è stato contestualmente ordinato a S.E.A.F. s.r.l. di rimuovere la draga dall'alveo e dalle zone golenali.

6. Con un primo ordine di censure S.E.A.F. impugna il decreto di revoca n.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

75/2025 deducendo vizi di invalidità derivata, rivenienti dai vizi che sono stati fatti valere contro gli atti impugnati nei giudizi R.G. n. 120/2024 e 210/2024.

Stante l'inammissibilità dei predetti ricorsi, gli asseriti vizi di invalidità derivata fatti valere dalla ricorrente vanno pertanto disattesi in quanto non veicolabili in questo giudizio.

7. Quanto ai vizi di invalidità autonoma del decreto n. 75/2025 essi vanno esaminati partitamente.

8. Con il primo motivo sono dedotti plurimi profili di censura.

8.1. Sotto un primo profilo S.E.A.F. lamenta che la Regione avrebbe disposto la revoca del titolo autorizzatorio e del disciplinare sottoscritti nel 1983 dal Magistrato alle Acque sul falso presupposto di avere la competenza in tema di risorse idriche e difesa del suolo a mente dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112/98. Deduce che, tuttavia, il Magistrato delle Acque è stato soppresso in forza dell'art. 18, comma 3 del D.L. 24.06.2014 n. 90, il quale avrebbe espressamente trasferito "*le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque ... al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio*".

Ne inferisce, pertanto, che la Regione avrebbe illegittimamente ritenuto di poter vanificare gli effetti di un provvedimento (e correlata convenzione) rilasciati da un Ente soppresso, le cui funzioni sono state trasferite al Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche per il Veneto, Trentino AA, Friuli-Venezia Giulia, che nemmeno è stato sentito sul punto.

8.1.1. La censura è infondata.

Nell'ambito del passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni, l'art. 89, lett.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

d), D.lgs. 112/1998, comma 1, stabilisce che "*Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative*: […] d) *alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua*".

Ne consegue pertanto che le funzioni di cui si controverte, che riguardano la revoca delle concessioni di estrazione (espressione del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione), sono state trasferite alla Regione del Veneto già nel 1998 con l'ovvia conseguenza che l'art. 18, comma 3 del D.L. 24.06.2014 n. 90 non poteva trasferire al Provveditorato delle Opere pubbliche funzioni già in precedenza trasferite alle Regioni.

8.2. Sotto altro profilo S.E.A.F. deduce che costituendo la revoca della concessione, per pacifica giurisprudenza, un *contrarius actus*, sarebbe allora evidente che la stessa avrebbe potuto essere adottata soltanto dal medesimo soggetto che ha emanato il provvedimento concessorio o dai chi gli è succeduto per legge (ossia il Provveditorato alle Opere Pubbliche), ma non certo dalla Regione Veneto.

8.2.1. La censura è infondata atteso che l'identità tra soggetto che adotta l'atto e quello che adotta il c.d. *contrarius actus*, è predicabile soltanto ove le funzioni e le competenze non siano nel frattempo state trasferite ad altro soggetto, diversamente essendo quest'ultimo il titolare del potere di autotutela.

E, come sopra già rilevato, nel caso in esame le funzioni (ivi comprese quelle di autotutela) relative alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai fiumi sono radicate in capo alla Regione del Veneto dal 1998.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

Per altro verso risulta dagli atti di causa (comunicazione di avvio del procedimento) che S.E.A.F. è stata posta nella condizione di partecipare al procedimento e dispiegare pienamente il proprio diritto di difesa, depositando memorie e documenti (art. 10 l. n. 241/1990): facoltà di cui la ricorrente non si è avvalsa in alcun modo.

8.3. Deduce ancora la ricorrente che la Regione avrebbe preteso di revocare non soltanto l'autorizzazione amministrativa, ma pure il correlato disciplinare che regolamentava l'attività estrattiva, atti rispetto ai quali la Regione sarebbe soggetto terzo, in quanto tale estraneo ai sottoscrittori della convenzione; il che, a maggior ragione, escluderebbe la facoltà in capo ad essa di vanificare le pattuizioni e gli impegni assunti fra le parti originarie.

8.3.1. La censura non coglie nel segno.

Il suddetto disciplinare regola, infatti, un rapporto che ormai dal 1998 intercorre tra la Regione del Veneto e S.E.A.F. la quale, del resto, da allora ha sempre interloquito con la Regione.

Essendo la Regione la titolare del rapporto per successione tra enti, la stessa non riveste la asserita qualità di soggetto terzo ma esercita, invece, tutti i poteri di intervento autoritativo attribuiti dalla legge anche attraverso l'esercizio del potere di revoca, sia in applicazione dei principi generali del sistema (cfr. art. 21-*quinquies* l. n. 241/1990), sia perché tale potere di revoca era stato previsto espressamente dall'art. 12 del disciplinare.

8.4. Deduce ancora S.E.A.F. che la Regione avrebbe comunque omesso di "sentire" tutte le Amministrazioni coinvolte, fra cui, *in primis*, l'Autorità di Bacino (nello specifico, del distretto delle Alpi Orientali) istituite a mente dell'art. 63 e ss. del D.lgs. n. 152/06 ss.mm.ii.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

8.4.1. La censura è generica oltre che infondata dal momento che da un lato la ricorrente non specifica quali sarebbero le altre "amministrazioni coinvolte" e, dall'altro, nemmeno indica quali disposizioni di legge, in tesi, imporrebbero di interloquire con l'Autorità di Bacino.

8.5. Sotto un ultimo profilo S.E.A.F. lamenta che il *vinculum* che deriva dalle convenzioni, per esser sciolto, imporrebbe il ricorrere quantomeno dell'inadempimento contrattuale che, nella specie, non sarebbe in alcun modo configurabile e che non risulta essere mai stato contestato alla ricorrente per oltre 40 anni.

8.5.1. Anche detta censura è infondata.

L'art. 12 del disciplinare stabilisce, infatti, che esso è revocabile in presenza di un interesse pubblico prevalente o al fine di tutelare il buon regime idraulico, "*senza che il concessionario possa opporsi o vantare titoli ad alcun compenso o risarcimento qualsiasi*".

Il che rende infondato l'assunto della ricorrente riguardante la necessità di utilizzare gli strumenti di risoluzione contrattuale per sciogliere il rapporto giuridico concessorio tra le parti.

9. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce l'illegittimità del decreto impugnato per avere, l'Amministrazione regionale, immotivatamente fondato la revoca richiamando i divieti contemplati dall'art. 2 del R.D. n. 523/1904 relativi ad opere di qualsiasi natura che possono interferire col buon regime delle acque; nonché per aver richiamato l'art. 93 e ss. R.D., in merito alle opere idrauliche che possano aumentare le condizioni di rischio idraulico, ovvero rendere più disagevoli o impedire le attività di controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

dell'Autorità idraulica, al fine di giustificare il potere esercitato.

Lamenta che ciò facendo la Regione avrebbe trascurato di considerare che l'attività espletata dalla ricorrente è stata a suo tempo debitamente assentita dal Magistrato alle Acque e che essa non comporta la realizzazione di alcuna "opera" *stricto sensu* intesa.

9.1. La censura è infondata.

Va infatti rilevato che il concetto di opera suscettibile di interferire con il buon regime delle acque non si identifica necessariamente con a un manufatto od un prodotto di una attività, ma comprende anche l'esercizio dell'attività stessa: tanto è vero che quella di escavazione, proprio perché interferisce col regime idraulico del fiume, abbisogna del rilascio di una concessione regolata con apposito disciplinare.

D'altra parte tra le disposizioni di legge richiamate nel provvedimento di revoca vi sono anche gli artt. 96 e 97 R.D. n. 523/1904, i quali stabiliscono: 1) che sono vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese tra gli altri "*qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra e manufatti attinenti*" (art. 96, comma 1, lett. g); 2) che sono vietati, senza il permesso della Pubblica Autorità, "*l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici …*" (art. 97, comma 1, lett. m).

Con ciò confermandosi che il concetto di opera ricomprende anche il fatto umano, ossia l'attività di escavazione.

9.2. La ricorrente lamenta inoltre che dal decreto regionale non emergerebbe alcuna concreta ragione, supportata da idonea istruttoria, che giustifichi

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

l'esercizio di un simile potere di revoca, sicché il decreto impugnato configurerebbe un comportamento prevaricatorio della Regione rispetto ad una pregressa scelta assunta dal Magistrato alle Acque, essendosi la Regione arrogata un potere che, anche per le suddette ragioni, non avrebbe potuto esercitare.

Di qui l'ulteriore incompetenza ed illegittimità del provvedimento impugnato.

9.2.1. Anche detta censura è infondata.

Quanto al difetto di istruttoria rileva il Collegio che il decreto n. 75/2025 è stato adottato all'esito di ampi controlli eseguiti dall'amministrazione anche ai sensi dell'art. 3 del disciplinare, e che la documentazione cartografica e narrativa consegnata proprio dalla ricorrente all'ufficio del Genio civile prima dell'adozione del provvedimento di revoca è del tutto chiara nel rilevare la evidente diversità tra lo stato di fatto risultante dalla planimetria del geom. Cesaro, allegata al disciplinare del 1983, e lo stato di fatto attuale: il fondo alveo dell'Adige risulta infatti oggi ben più basso del fondo scavo autorizzato.

Né sussiste alcun difetto di motivazione posto che il decreto impugnato dà conto, in modo puntuale e diffuso, delle risultanze della cartografia aggiornata consegnata da S.E.A.F. all'amministrazione, e sono compiutamente rappresentate le ragioni di interesse pubblico che hanno giustificato l'adozione del provvedimento stesso.

10. Con il terzo motivo S.E.A.F. si duole che la revoca sarebbe stata disposta in assenza dei requisiti di legge fissati dall'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/90 e s.m.i., quali i sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

mutamenti della situazione di fatto non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento.

Lamenta, inoltre, che non è stato previsto il benché minimo indennizzo, a suo avviso dovuto ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/90 e s.m.i., comportando la revoca – al pari della diffida che l'ha preceduta – un evidente pregiudizio alla società, impossibilitata ad ottemperare agli impegni finanziari assunti e, di conseguenza, a licenziare il proprio personale, chiudendo un'attività imprenditoriale senza nemmeno un congruo preavviso.

10.1. Il motivo è infondato.

In realtà, la revoca adottata costituisce la presa d'atto della cessazione degli effetti della concessione di escavazione per la quale non era previsto un termine temporale determinato, e tuttavia determinabile per il tramite del raggiungimento dello scopo, nel senso che col raggiungimento del fondo di scavo gli obiettivi sottesi al disciplinare dovevano ritenersi pienamente raggiunti.

Quanto al preteso indennizzo deve rilevarsene la non debenza, atteso che non residuando alcunché di apprezzabile da scavare, la revoca della concessione è insuscettibile di procurare alcun pregiudizio nella sfera del destinatario.

In ogni caso risulta assorbente sul punto la circostanza che l'art 12 del disciplinare sottoscritto dalle parti prevedeva espressamente che il concessionario, nel caso di revoca della concessione, non ha titolo per alcun compenso o risarcimento per qualsiasi danno, nella specie peraltro insussistente.

11. Con il quarto motivo S.E.A.F. contesta in punto di fatto di avere raggiunto

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

la quota di scavo prevista nel disciplinare e lamenta che l'Amministrazione avrebbe commesso macroscopici errori che vizierebbero il provvedimento di revoca.

11.1. Sotto un primo profilo sostiene che il Genio civile avrebbe erroneamente ritenuto che dalla documentazione di S.E.A.F. del 19.4.24 e del 09.05.24, il fondo del fiume Adige (in corrispondenza del mappale n. 43 – Foglio VI) risulterebbe ampiamente più profondo (quote dell'ordine di 10,50/11,00 metri) rispetto alla quota autorizzata di 15,50 metri, individuata nell'elaborato tecnico allegato al disciplinare del 18.4.1983 a firma del geom. Cesaro.

Deduce che si tratterebbe all'evidenza di concetti e valori da tenere del tutto distinti: un conto è, infatti, la quota di fondo del fiume Adige, altro quello di massimo scavo.

Al riguardo sostiene che il fondale del fiume sarebbe nettamente più profondo a causa dell'abbassamento del Talweg che si registra lungo tutto il fiume (non solo, quindi, all'altezza dell'area di S.e.a.f.) a causa delle dinamiche del fiume stesso e, quindi, per fenomeni naturali.

La quota autorizzata dello scavo, invece, sarebbe sempre stata rispettata giacché la società non estrae "scavando" in senso perpendicolare, bensì movimentando longitudinalmente lo stato superficiale ed arretrandosi verso la sua proprietà privata.

11.1.1. La censura è infondata.

Nell'atto impugnato è chiaramente distinto il concetto di fondo del fiume da quello di quota di massimo scavo (metri 15,50) laddove a pag. 2 si evidenzia che "*allo stato attuale, il fondo del fiume Adige in corrispondenza del*

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

mappale n. 43 - Foglio VI del Comune di Angiari, così come rappresentato nella documentazione prodotta da S.E.A.F. S.r.l., acquisita al protocollo regionale n. 194739 del 19/04/2024 e n. 223774 del 09/05/2024, risulta ampiamente più profondo (quote dell'ordine di 10,50/11,00 metri) rispetto la quota autorizzata di 15,50 metri individuata nell'elaborato tecnico allegato al disciplinare del 18/04/1983 a firma del geom. Carlo Cesaro".

Peraltro, è la stessa ricorrente ad ammettere pacificamente che il fondo del fiume è nettamente più basso della quota di massimo scavo. Il che è esattamente ciò che la Regione ha argomentato in modo molto chiaro.

Inoltre, la tesi secondo cui la società avrebbe scavato in senso longitudinale appare incompatibile con la presenza sui luoghi dell'escavazione della draga refluente e non già di un semplice scavatore (come avrebbe eventualmente dovuto essere per eseguire le manovre indicate dalla ricorrente).

11.2. Sotto altro profilo S.E.A.F. si duole che il progetto del 1982 fotografa una situazione di fatto risalente ad oltre 40 anni fa, che non terrebbe conto del graduale e costante abbassamento del fondale del fiume Adige per tutta la sua estensione a partire dagli anni Cinquanta. Abbassamento che sarebbe consacrato da dati ufficiali e tuttavia ignorati dagli Uffici regionali.

In altre parole, l'elaborato del 1982 - superato, per stessa amissione della Regione, dai Piani di regimazione approvati dal Comitato Tecnico Amministrativo del Magistrato alle Acque negli anni dal 1988 al 1994 - non potrebbe fondare alcuna scelta assunta oggi, in quanto non più attuale.

11.2.1. La censura è infondata.

Parte ricorrente si riferisce ad uno strumento pianificatorio evidentemente risalente nel tempo ed ampiamente scaduto e che, proprio in ragione del suo

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

carattere generale prevedeva ed esigeva: 1) la stipula di specifiche convenzioni, ovvero convenzioni modificative e integrative di quelle in allora esistenti, dirette a disciplinare una graduazione delle tempistiche di validità delle stesse; 2) l'acquisizione del nulla-osta da parte delle autorità competenti in materia ambientale-territoriale.

Atti mai richiesti e/o concessi.

Posto che il disciplinare per cui è causa è del 1983 (dunque è anteriore alla predetta attività di pianificazione) e che non ha mai subito modificazioni o integrazioni (con debita sottoscrizione di entrambe le parti), né sono state richieste e rilasciate le necessarie autorizzazioni ambientali, se ne ricava che l'assetto dei rapporti tra Amministrazione regionale e S.E.A.F. è e resta quello delineato chiaramente nel disciplinare del 1983 e nella cartografia del geom. Cesaro, la quale era del tutto chiara nell'indicare la quota di massimo scavo in metri 15,50.

L'elaborato planimetrico del geom. Cesaro è parte integrante del disciplinare e non può certo essere disatteso; proprio i documenti trasmessi da S.E.A.F. al Genio Civile di Verona – documenti nei quali sono riportati sia il limite di scavo fissato nell'elaborato del geom. Cesaro, sia la quota del fondo del fiume Adige *in loco* – evidenziano come il fondo alveo sia oggi molto più basso del limite di fondo scavo autorizzato, e di ciò il provvedimento di revoca tiene puntualmente conto, senza confondere i due concetti.

11.3. Ancora, secondo S.E.A.F., il difetto di istruttoria e l'inadeguata lettura della documentazione tecnica di parte emergerebbe anche nella parte in cui si afferma che sarebbero stati "*asportati*" 718.258,92 mc di materiale in corrispondenza dell'ex isola di proprietà privata censita al mappale n. 43 del

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

Foglio VI del Comune di Angiari (oggi mappale n. 197), laddove quei metri cubi sarebbero invece riferiti alla sommatoria dei materiali *movimentati*, ossia soltanto in parte scavati ed in altra parte invece erosi dal fiume.

Tanto emergerebbe a chiare lettere a pag. 36 della relazione tecnica di parte del 17.4.24 dove è riportato il "*rapporto volumetrico anno 1983-2024*" e non il materiale scavato o asportato.

11.3.1. La censura è infondata.

Va rilevato che nel decreto di revoca impugnato, l'Amministrazione si limita invero ad evidenziare che sarebbero stati per l'appunto asportati 718.258,92 mc mentre nulla viene dedotto con riferimento all'eziologia dell'asporto: se per effetto della sola opera di S.E.A.F. o per effetto anche dell'erosione.

Il che appare al Collegio coerente rispetto alle ragioni della revoca, rilevandosi che una tale distinzione non incide sul dato essenziale che rileva ai fini della legittimità del provvedimento, che è unicamente il raggiungimento della quota di fondo scavo (15,50 metri) fissata per esigenze di buona regimazione delle acque.

11.4. Secondo S.E.A.F. sarebbe altresì errata la contestazione contenuta nel decreto impugnato laddove l'Amministrazione, pur riconoscendo la presenza di materiale residuo ancora da scavare, giunge alla conclusione che ricadendo detto materiale "*quasi esclusivamente all'interno dei mappali n. 195 Foglio VI e n. 227 Foglio III del Comune di Angiari, entrambi confinanti con il mappale n. 197 Foglio VI (ex mappale 43) che individua l'ex isola privata*", esso non rientrerebbe nell'ambito dell'autorizzazione e del disciplinare del 18.4.1983.

Deduce la ricorrente che la sentenza n. 13/18 di questo T.S.A.P.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

(nell'accogliere l'appello n. 58/2014 di S.E.A.F. S.r.l.) ha accertato l'acquisto a titolo originario, da parte della società, dei terreni alluvionali censiti ai mappali n. 195 Foglio VI e n. 227 Foglio III, conseguente, secondo la C.T.U. resa in quel giudizio, alle piene verificatesi nel periodo dal 1976 al 1980, ossia in epoca antecedente alla sottoscrizione del disciplinare del 1983.

Ne inferisce, la ricorrente, che a prescindere dalla loro espressa menzione nel disciplinare del 1983, i mappali in questione erano sin dagli anni ottanta annessi e di proprietà della ricorrente, rientrando per tale semplice ragione a pieno titolo nell'autorizzazione oggetto di giudizio.

Di qui l'erroneità dell'assunto dell'Amministrazione secondo cui residuerebbero soltanto mq .14 da scavare.

11.4.1. La censura è infondata.

L'area oggetto di escavazione è stata puntualmente individuata dal disciplinare del 1983 e dal suo allegato cartografico e coincide esclusivamente con il mapp. 197 del Foglio VI (ex mappale 43), il quale risulta esattamente individuato nel suo perimetro.

Dunque, eventuali aree di incremento alluvionale esterne a tale mappale, non ancora censite catastalmente nel 1983 in quanto riconosciute di proprietà di S.E.A.F. solo con sentenza T.S.A.P. n.13/2018, non possono certo considerarsi incluse nel disciplinare.

Sostenere – come pretenderebbe la ricorrente - che i mappali 195 e 227 debbano ritenersi implicitamente inclusi nel disciplinare del 1983, implicherebbe un'arbitraria e surrettizia integrazione del suo oggetto, non solo in spregio alle regole sulla interpretazione degli accordi tra le parti, ma soprattutto in difetto di qualsiasi valutazione dell'assetto idraulico dell'area

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

da parte del Genio civile, al quale soltanto compete di verificare la sussistenza o meno di un interesse pubblico alla sicurezza idraulica che giustifichi la loro escavazione (salva in ogni caso la necessità di acquisire i pareri delle Autorità preposte alla pianificazione e alla tutela dei beni del paesaggio).

E di ciò il provvedimento di revoca, assunto dall'Amministrazione regionale, ha dato puntualmente conto nella motivazione, evidenziando che non sussiste alcun provvedimento che *"amplia la zona di asporto anche ai mappali n. 195 del foglio VI e n. 227 del foglio III del Comune di Angiari"*.

Quanto poi ai residui 14 mq. ancora da scavare sul mappale 197 (ex 43), il decreto di revoca evidenzia come si tratti di volume "*assai esiguo*", che non "*risulta più funzionale al perseguimento del buon regime idraulico già da tempo ampiamente raggiunto*".

Quanto precede quindi conferma la corretta valutazione dello stato dei luoghi contenuta nel provvedimento di revoca.

11.5. Sostiene infine, la ricorrente, che il difetto istruttorio sarebbe pacificamente – quanto incredibilmente – ammesso dalla stessa Regione Veneto, la quale avrebbe operato un salto narrativo, omettendo ogni disamina del periodo fra il 1994 ed il 2023, senza giustificare tale vuoto ovvero senza dare conto delle verifiche e sopralluoghi svolti in quegli anni.

Sarebbe allora evidente che la Regione Veneto ha inteso disporre la cessazione di tale attività a prescindere da qualsivoglia effettiva esigenza di pubblico interesse, "perseguitando" l'attività imprenditoriale senza alcuna legittima ragione e senza compiere alcuno sforzo ricostruttivo.

11.5.1. Il motivo è infondato.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

Ciò che, infatti, giustifica il provvedimento è il mutamento dello stato dei luoghi reso evidente dalla documentazione cartografica di S.E.A.F., acquisita dall'Amministrazione regionale nel 2023 e nel 2024, e accompagnato dal venir meno di ragioni di interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività estrattiva.

Del resto, nessun affidamento può riporre la società nella prosecuzione *sine die* dell'attività estrattiva:

– da un lato perché fin dalla sottoscrizione del disciplinare la ricorrente era stata edotta che esso poteva essere revocato in qualsiasi momento;

– dall'altro perché la ricorrente era ben consapevole dei limiti alla escavazione fissati dalla planimetria del geom. Cesaro (metri 15,50).

12. Con il quinto motivo S.E.A.F. lamenta che la Regione ha, altresì, imposto la rimozione della draga refluente *"dall'alveo del fiume Adige, dalle pertinenze idrauliche e dalle aree golenali perché non più funzionale ad alcun lavoro autorizzato"*. Il tutto entro il termine di 45 giorni.

Anche tale ordine sarebbe a suo avviso illegittimo perché la draga è situata su area di proprietà privata, in relazione alla quale nessun potere repressivo può essere esercitato dall'Ente.

L'illegittimità dell'ordine sarebbe ancor più evidente considerato che la Regione nessun provvedimento ha invece adottato rispetto ad un'altra draga di proprietà di terzi, posta nelle vicinanze di quella della ricorrente ed ove, per giunta, si svolge attività di ristorazione.

Sarebbe evidente che l'Amministrazione avrebbe utilizzato due pesi e due misure, ipotizzando pretesi rischi idraulici soltanto in relazione alla draga della ricorrente e non in relazione all'altra di proprietà aliena.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

12.1. Il motivo è infondato.

Infatti, poteri di vigilanza del Genio si estendono alle pertinenze idrauliche e alle aree golenali e la draga di S.E.A.F., come risulta dal verbale di sopralluogo del 4.9.2024, era spiaggiata in area golenale.

Quanto alla disparità di trattamento nessuna rilevanza può assumere la asserita tolleranza della draga posta nelle vicinanze (Legnago) dove si svolgerebbe attività di ristorazione.

A prescindere dal fatto che l'Amministrazione riferisce di avere avviato i controlli anche rispetto a questa diversa situazione, si tratta di attività completamente diverse e l'ordine di rimozione nel caso in esame è pienamente giustificato dalla revoca del disciplinare per avvenuto raggiungimento degli scopi di interesse pubblico e per l'insussistenza di ulteriori ragioni che giustificassero la prosecuzione dell'attività di escavazione.

13. Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta di avere in più occasioni tentato di interloquire con gli Uffici, chiedendo quantomeno di ultimare il progetto ed i lavori pendenti senza riuscire a ottenere dall'Amministrazione quanto richiesto.

Deduce che in tal modo risulterebbe violato il principio del contraddittorio e della collaborazione e buona fede nei rapporti fra P.A. e privati, positivizzato oggi all'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/90.

13.1. La censura è infondata.

Risulta che l'Amministrazione ha interloquito ripetutamente con la società ricorrente, come dimostrano tanto la corrispondenza intercorsa, quanto l'incontro avutosi presso il Genio Civile di Verona il 28.5.2024, senza che

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

peraltro tali interlocuzioni sortissero alcun esito per indisponibilità della società a dare atto che gli obiettivi fissati dal disciplinare del 1983 erano stati raggiunti.

Nessuna violazione del principio del contraddittorio si è pertanto concretizzata, dovendosi altresì escludere la violazione dei principi di collaborazione e buona fede sol perché l'Amministrazione ha motivatamente ritenuto non sussistere i presupposti per l'accoglimento dell'istanza della ricorrente.

14. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, i ricorsi numeri di R.G. 120/2024 e 210/2024 devono essere dichiarati inammissibili; mentre il ricorso R.G. 53/2025 va respinto in quanto infondato.

15. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della ricorrente e in favore della Regione Veneto.

Possono invece essere compensate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale è stato evocato in giudizio al solo fine di notiziarlo del ricorso, e nei cui confronti non è stata spiegata alcuna domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per l'effetto, lo estromette dal giudizio;

- dichiara inammissibili i ricorsi R.G. 120/2024 e 210/2024;

- respinge il ricorso R.G. 53/2025;

- condanna S.E.A.F. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in favore della Regione Veneto, in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri e

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762

accessori di legge se dovuti; spese compensate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

IL RELATORE — IL PRESIDENTE

dr. Sebastiano Zafarana — dr. Antonio Pietro M. Lamorgese

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: SEBASTIANO ZAFARANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1e6171c944da9088fe20788feeee90762